

GLI ESPERTI RISPONDONO

Un'assicurazione per i rischi di chi si occupa dei disabili

L'amministratore di sostegno è nominato dal giudice ed è responsabile. Ecco a chi rivolgersi e come stipulare una polizza di copertura

Vorrei avere delle informazioni sulla polizza per amministrazione di sostegno: quali attività e quali rischi copre?

La figura dell'amministrazione di sostegno è disciplinata dalla legge 6 del 2004: scopo della legge è quello di creare un supporto utile a chiunque, per effetto di un'infermità o menomazione fisica o psichica, anche parziale o temporanea, abbia difficoltà nella gestione dei propri interessi nella vita quotidiana. L'amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare. Il codice civile prevede che il ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, o dal coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, tutore, curatore, pubblico ministero. Il giudice emetterà un decreto



L'amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare

Professionisti.it

Il sito internet dei professionisti in Italia

In collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800901335
e-mail: info@professionisti.it

con il quale provvederà a nominare amministratore qualcuno, proveniente dalla famiglia del beneficiario o dal volontariato, specificando quali sono le operazioni che egli potrà compiere in nome e per conto dell'interessato, con

l'indicazione dell'inizio e della fine dell'incarico. L'amministratore di sostegno è titolare di rapporti giuridici (infatti agisce in nome e per conto dell'amministrato) dai quali scaturiscono responsabilità e conseguenze. È chiaro che

questa figura si trova a correre dei rischi, che spaziano dalla semplice responsabilità civile verso terzi a responsabilità più importanti che possono derivare da vertenze contrattuali civili e penali. Per questo motivo, alcune compagnie di assicurazione, attive sul fronte del rischio professionale, offrono coperture che tutelano l'amministratore nel suo operato, limitatamente allo svolgimento dei compiti di assistenza e rappresentanza stabiliti nel decreto di nomina del giudice tutelare e di quelli che eventualmente dovranno intervenire secondo le esigenze del beneficiario. Generalmente si tratta di coperture per assistenza nel campo della responsabilità civile, extracontrattuale, penale. In genere i massimali offerti si aggirano tra i 20 e i 50 mila euro per sinistro.

Daniele Rossi
promotore finanziario

CONDOMINIO

Dividere le spese per rifare i terrazzi

In condominio chi paga le spese per le riparazioni di terrazze e lastrici solari?

Il lastrico solare, attribuito in uso esclusivo a uno dei condomini oppure di proprietà esclusiva di uno di essi, svolge funzione di copertura di fabbricato e perciò le spese relative alla sua riparazione o ricostruzione sono poste, solitamente, per due terzi a carico del condominio e per un terzo a carico del singolo condomino proprietario o che ne abbia l'uso esclusivo. Infatti tutti i comproprietari, quali custodi della cosa, rispondono nei confronti dei terzi, nonché dei singoli condomini, per gli eventuali danni derivanti dalla mancata manutenzione dei lastrici solari o terrazze. Tale principio è valido per i lastrici solari e per le terrazze a livello e riguarda non solo le spese per il suo rifacimento e la manutenzione della copertura (manto impermeabilizzato) ma altresì quelle relative agli interventi che si rendono necessari in via consequenziale e strumentale si da doversi considerare come spese accessorie.

avv. Elisabetta Fedegari
Studio Fedegari

LAVORO

Doppi incarichi con il part time

Sono lavoratore dipendente a tempo indeterminato part time di 30 ore settimanali. Ho l'opportunità di stipulare un contratto in partecipazione con apporto di capitale e lavoro in una piccola attività commerciale. Posso farlo?

Certo. Mediante contratto di associazione in partecipazione un associato partecipa agli utili di un'impresa associante. Se il suo apporto è di capitale e lavoro, il reddito prodotto sarà considerato reddito di capitale e soggetto così a tassazione. Supponendo trattarsi di una partecipazione "non qualificata" (apporto di capitale-in piccola impresa soggetta a contabilità semplificata-inferiore al 25% della somma del valore delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili) il reddito prodotto sarà soggetto ad una ritenuta d'imposta a titolo definitivo con aliquota del 12,50%. Non vi è obbligo di versamento di contributi previdenziali. Al termine dell'anno solare in cui è avvenuta la partecipazione agli utili è possibile provvedere all'eventuale erogazione dell'utile.

dott. Claudio Zaninotto
studio associato
Zaninotto e Villani